

Allegato "A" all'atto Rep./Racc. n.ri /

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

DENOMINAZIONE e SEDE

Art. 1 E' costituita un'associazione non riconosciuta denominata "**ASSET MANAGEMENT LEARNING NETWORK**" e con sede a Roma, Via Barletta n. 29.

Le riunioni dell'associazione e dei suoi organi potranno tenersi anche in luogo diverso dalla sede purché indicato nella convocazione.

SCOPO

Art. 2 L'Associazione che è un soggetto di diritto privato, non persegue scopi di lucro ed è apolitica, la quale, anche attraverso la partecipazione di Enti Accademici e/o Società di formazione ed imprese di investimento (di seguito anche: "*Asset Managers*"), ha come scopo:

- prevalente, l'erogazione di servizi attinenti la formazione a potenziali fruitori Investitori Istituzionali anche con pubblicazione di libri, articoli, giornali, materiali didattici, opuscoli, materiali pubblicitari, audio e video, CD, siti *web*, riviste *on line* ed ogni altro mezzo di comunicazione. In particolare, fornire programmi formativi anche in materia di investimenti finanziari, sia in presenza che *on-line*, questi ultimi avvalendosi anche del supporto di una piattaforma multimediale di *e-learning* dedicata;

L'attività viene sviluppata, organizzata e svolta dall'Associazione per il tramite del suo Consiglio Direttivo in totale autonomia e discrezionalità, con le modalità e le scelte ritenute da quest'ultimo come più idonee, pertinenti ed adeguate al fine del raggiungimento degli scopi dell'Associazione medesima; tali attività in ambito formativo sono altresì svolte in sinergia, di concerto e con il supporto ed ausilio degli *Asset Managers*.

I servizi sono erogati in favore di terzi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Casse di Previdenza, Fondi Pensione Fondi Sanitari, Fondazioni nelle persone dei relativi membri dei Consigli di Amministrazione e dipendenti delle funzioni finanza e patrimonio.

I suddetti servizi potranno essere fruiti occasionalmente anche da persone fisiche e/o giuridiche per il tramite di propri rappresentanti/dipendenti che partecipino a corsi di formazione in qualità di iscritti.

L'Associazione potrà altresì esercitare attività commerciale, anche rivolta a terzi, purché strumentale al raggiungimento degli scopi sociali.

Gli eventuali ricavi delle suddette attività, al netto delle imposte, andranno impiegati nell'associazione al perseguimento del sopra indicato scopo ed al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali dell'associazione stessa.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita

dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione potrà altresì compiere qualsiasi operazione finanziaria, commerciale, industriale, mobiliare od immobiliare che dal Consiglio Direttivo sarà ritenuta necessaria od utile al conseguimento dei suoi scopi istituzionali, purché non costituiscano la sua attività prevalente e non siano in contrasto con le norme di cui al D. Lgs. 385/1993.

DURATA

Art. 3 L'associazione è duratura fino al **2041**, salva proroga deliberata dell'Assemblea dei Soci.

ASSOCIATI

Art. 4 Possono essere soci, coloro che detengono le caratteristiche richieste e condividono le finalità del presente Statuto ed intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

L'Associazione ha due categorie di associati, e cioè Soci Fondatori e Soci Aderenti.

a) Sono **Soci Fondatori** gli associati costituenti e cioè:

1) VALORE S.R.L., con sede legale in Campearada (MB), Via Resegone n. 3/A, Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi al n. 05662550960 di c.f. e partita IVA, REA n. MB - 1838629;

2) GHIAL MEDIA S.R.L., con sede a Milano, Via dei Piatti n. 8, Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v., P.IVA. 04148360961, Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi n. REA: MI-1729019, società con marchio registrato **EUROMEDIARESEARCH**;

3) PF HOLDING S.R.L., con sede in Milano, Via Vittor Pisani n. 2, Capitale Sociale 10.000,00 i.v., Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi n. 01096460116 di c.f. e partita IVA, REA n. MI-1.987.799

I Soci Fondatori sono membri di diritto del Consiglio Direttivo. Resta inteso che i Soci Fondatori, in virtù di tale qualifica, apporteranno le proprie competenze, servizi e forza lavoro a favore delle attività dell'Associazione, quest'ultima, pertanto, sarà tenuta a riconoscere anche un valore economico alle prestazioni rese dai suddetti.

b) Possono essere nominati **Soci Aderenti** gli *Asset Managers*.

I Soci Fondatori restano in carica per la durata dell'Associazione, anche prorogata.

I Soci Aderenti restano in carica per un anno solare dall'accettazione della domanda di ammissione.

Entro 30 (trenta) dal decorso di tale termine (di seguito: il "**Primo Termine Annuale**"), i Soci Aderenti, a mezzo pec e/o raccomandata A/R da inviare al Presidente dell'Associazione, potranno comunicare:

- 1) la volontà di prorogare la loro adesione all'Associazione che durerà, in tal caso, altri due anni solari; ovvero
- 2) recedere dall'Associazione.

In assenza di tali comunicazioni, la loro qualifica sarà prorogata per un altro anno solare.

Per gli anni successivi, nel caso di mancata comunicazione del recesso nelle modalità di cui sopra, la carica dei Soci Aderenti sarà quindi prorogata di volta in volta annualmente.

I Soci Fondatori all'atto dell'adesione verseranno eventuali somme di denaro a copertura dei costi di istituzione dell'Associazione. Le suddette somme non supereranno il tetto massimo di 4.500 (quattromilacinquecento) Euro e saranno ripartite tra i tre soci Fondatori in egual misura.

I Soci Aderenti devono versare la quota associativa annuale alle scadenze fissate dal Consiglio Direttivo.

L'importo della quota annuale prevista per i Soci Aderenti può essere fissata con delibera del Consiglio Direttivo a partire da un ammontare di Euro **20.000 (ventimila)**.

Nel caso in cui il socio decida su base volontaria di aderire per il biennio, l'importo della quota biennale prevista per i Soci Aderenti può essere fissata con delibera del Consiglio Direttivo a partire da un ammontare di Euro 40.000 (quarantamila) adeguata al livello d'inflazione annua.

AMMISSIONE DEI SOCI

Art. 5 Per essere ammessi in qualità di Soci Aderenti è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- se persona fisica: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza e cittadinanza;
- se persona giuridica: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza e cittadinanza del legale rappresentante nonché la denominazione sociale, la sede legale, e le eventuali indicazioni ai sensi dell'art. 2250 c.c.

La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione di accettazione del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

L'Assemblea dei Soci delibera su tale domanda, con decisione non reclamabile ed insindacabile. In Caso di deliberazione positiva da parte dell'Assemblea, l'ammissione del socio sarà inoltre sottoposta al gradimento dei Soci Fondatori i quali dovranno esprimersi entro 15 giorni dalla medesima.

L'eventuale accettazione sarà comunicata dall'Associazione tempestivamente al soggetto richiedente a mezzo pec e/o raccomandata A/R; da tale comunicazione il medesimo sarà obbligato nei confronti dell'Associazione ad eseguire il versamento dell'importo della quota di sua spettanza nei 30 giorni successivi. A far data dal versamento della quota associativa il soggetto assumerà la qualifica di socio.

L'Assemblea dei Soci decide, a maggioranza relativa dei presenti, in modo non reclamabile su ogni controversia tra soci, tra componenti del Consiglio Direttivo, tra componenti del Consiglio Direttivo e soci. La decisione verrà adottata nell'ambito della prima Assemblea dei Soci utile.

L'ammissione dei Soci Fondatori è deliberata dal Comitato di Gestione.

Art. 6 I Soci possono ricevere all'atto dell'ammissione una tessera sociale che avrà validità per tutta la durata della permanenza dei medesimi in Associazione.

I soci devono usufruire dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione in base alla categoria di appartenenza di ciascun Socio. Tutti i soci hanno diritto di intervenire e votare nelle Assemblee che approvano il rendiconto economico finanziario annuale sia di carattere consuntivo che preventivo.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, degli associati. In caso di necessità l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati. Per quanto riguarda le attività svolte mediante convenzioni, l'Associazione assicurerà i propri aderenti che prestano tale attività, contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 I soci sono tenuti al pagamento della quota, secondo le modalità descritte all'art. 4, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

- ESCLUSIONE -

Art. 8 I Soci, previo procedimento avviato anche dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'Assemblea dei Soci, che si pronuncia con decisione non reclamabile, sono esclusi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni od alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

L'esclusione è decisa dall'Assemblea dei Soci a maggioranza relativa dei presenti.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- a bis) Assemblea dei Soci Fondatori;**
- b) Il Consiglio Direttivo; Comitato di Gestione;
- c) Il Presidente ed il Vicepresidente;
- d) Il Segretario Generale;
- e) Il Tesoriere;
- f) Il Comitato Tecnico;
- g) Il Collegio dei Saggi;
- h) Il Revisore (organo facoltativo).

Tutte le cariche dell'Associazione possono essere assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese documentate previo controllo del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Revisione.

Art. 10 L'Assemblea dei Soci è sovrana e composta da coloro per i quali sussiste al momento della convocazione la qualifica di socio. La partecipazione in Assemblea dei Soci può avvenire anche tramite delega da conferirsi ad altro socio. La

comunicazione della convocazione deve essere effettuata con raccomandata spedita ai suddetti soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci, a mezzo pec, ovvero con avviso affisso nei locali dell'Associazione almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea dei Soci, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea dei Soci di seconda convocazione.

Art. 11 L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta all'anno.

La stessa è presieduta dal Presidente, mentre segretario verbalizzante è il Segretario del Consiglio Direttivo, ovvero in sua assenza altro socio individuato dal Presidente, ed ha le seguenti competenze:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b) approva il rendiconto economico finanziario annuale;
- c) nomina i membri del Consiglio Direttivo previa verifica per le persone fisiche dell'assenza di gravi responsabilità disciplinari, nonché del possesso del requisito dell'onorabilità. Pertanto, non potrà essere nominato amministratore, e se nominato decadrà dal suo ufficio, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il giudizio espresso dall'Assemblea dei Soci è insindacabile ed inoppugnabile;
- d) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- e) delibera sulle modifiche del presente statuto.

Le delibere assembleari, saranno debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci.

Art. 12 In prima convocazione l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza relativa dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse. In seconda convocazione l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza relativa dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

Art. 13 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.

Art. 14 Ciascun socio ha diritto a nominare un membro del Consiglio Direttivo, il quale si compone altresì dei rappresentanti legali dei Soci Fondatori o da persone fisiche o giuridiche da loro indicati (c.d. membri di diritto).

Il Consiglio Direttivo si compone di un minimo di tre membri. I membri restano in carica per un esercizio e sono rieleggibili. Se un componente del Consiglio Direttivo, per qualsiasi causa

o ragione venisse meno, il socio che lo ha nominato dovrà provvedere a nominare un altro soggetto in sua sostituzione. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri, il Vice-Presidente.

Le cariche di Presidente e Segretario del Consiglio Direttivo sono ricoperte, di diritto, rispettivamente dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario Generale.

Art. 15 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza relativa dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- b) delibera circa l'ammissione, la sospensione e la promozione del procedimento di esclusione dei soci;
- c) autorizza la stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- d) determina l'ammontare delle quote annue associative, sulla base della operatività della Associazione, e le modalità di versamento;
- e) nomina i Componenti del Collegio dei Saggi.

Art. 16 Il Comitato di Gestione è composto dai rappresentanti legali dei Soci Fondatori, o da persone fisiche o giuridiche da essi indicati, di cui il Presidente è di diritto il Presidente dell'Associazione e dell'Assemblea dei Soci Fondatori ed il Segretario è di diritto il Segretario Generale dell'Associazione e Segretario Generale dell'Assemblea dei Soci Fondatori. I membri del Comitato durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Comitato di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Comitato di Gestione:

- a) redige i programmi di attività sociale e di spesa previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b) redige il consuntivo per l'anno precedente, che va approvato entro il 31/03 dell'anno successivo;
- c) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- d) delibera in ordine all'ammissione di Soci Fondatori;
- e) elegge il Tesoriere;
- f) può eleggere il Revisore (organo facoltativo);
- g) elegge il Segretario del Comitato di Gestione annualmente;
- h) elegge annualmente il Presidente del Comitato di Gestione tra i suoi membri.

Art. 16 - Bis) L'assemblea dei soci fondatori è composta dai legali rappresentanti delle tre società fondatrici.

L'Assemblea dei Soci Fondatori si compone di un Presidente e di un Segretario ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza relativa dei presenti.

L'Assemblea dei Soci Fondatori:

- redige ed approva il bilancio preventivo entro il 31/03 di ogni anno;
- approva i compensi eventuali dei membri che ricoprono le cariche associative.

Art. 17 Al Presidente dell'Associazione compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Il Presidente dura in carica un anno (esercizio) ed è rieleggibile.

Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria ed il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza e/o di impedimento, anche per causa di forza maggiore, del Presidente tutte le sue mansioni previste in sede di svolgimento dell'Assemblea Ordinaria e/o del Consiglio Direttivo spettano al Vicepresidente.

Art. 18 Il Segretario Generale viene eletto dal Comitato di Gestione nella prima seduta fra i suoi membri o soggetti esterni e resta in carica per un esercizio ed è rieleggibile. Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni amministrative ed economiche; inoltre ha compiti di coordinamento e gestione operativa, il compito della tenuta del libro assemblee e del suo aggiornamento, nonché delle comunicazioni ai soci, della tenuta dei rapporti tra i soci e dell'aggiornamento e della supervisione del registro dei soci.

Art. 19 Il Tesoriere viene eletto dal Comitato di Gestione nella prima seduta fra i suoi membri, resta in carica per un esercizio ed è rieleggibile. Il tesoriere ha il precipuo incarico di tenere aggiornata la contabilità e i registri contabili. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

IL COMITATO TECNICO

Art. 20 Ogni Investitore Istituzionale che fruisca dei servizi dell'Associazione nomina il proprio rappresentante nel Comitato Tecnico.

Il Comitato Tecnico ha funzioni consultive e potere vincolante e propositivo in materia tecnico culturale scientifica, esprime pareri e propone programmi di attività ad esso sottoposti ed in ordine ai risultati conseguiti nelle singole iniziative attuate dall'Associazione. Resta in carica per un anno solare. I lavori del Comitato Tecnico sono convocati dal Consiglio Direttivo in ogni caso almeno 4 volte l'anno. Il Comitato Tecnico, può organizzarsi in gruppi per aree di materie.

IL CONSIGLIO DEI SAGGI

Art. 21 Il Consiglio dei Saggi è nominato dal Consiglio Direttivo ed è costituito da un minimo di tre membri scelti tra gli esponenti di primo piano del mondo dell'imprenditoria, della cultura, dello sport e del welfare.

Il Consiglio dei Saggi rappresenta un qualificato punto di sintesi rispetto alle linee guida culturali dell'Associazione e avrà rappresentatività politicamente bipartisan.

L'incarico dei membri del Consiglio dei Saggi è gratuito eccezion fatta per eventuali rimborsi di spese documentate da riconoscere da parte del Consiglio Direttivo.

IL REVISORE

Art. 22 Il revisore unico è un organo facoltativo dell'Associazione e può essere nominato dal Comitato di Gestione tra i soggetti iscritti nei registri dei revisori contabili nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Può essere rinominato. Resta in carica per 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. Il Revisore vigila sull'osservanza dello Statuto e sulla gestione patrimoniale economica e finanziaria dell'associazione ed esercita il controllo contabile mediante ispezione e verifiche. Inoltre, predispone una relazione di accompagnamento al conto preventivo ed al consuntivo disponibile per gli associati presso lo studio del Presidente dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea dei Soci.

PROVENTI E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 23 Il Fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal Patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da tutti gli avanzi di gestione.

L'Associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:

- a) dal fondo di dotazione Iniziale e dalle quote associative successive, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- b) dai contributi annuali degli associati;
- c) da contributi da parte dei *sponsor* fruitori dei servizi offerti dall'Associazione conformemente all'oggetto sociale;
- d) da convenzioni con Enti pubblici;
- e) da raccolte occasionali di fondi;
- f) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art. 24 Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso e non sono trasmissibili.

BILANCIO PREVENTIVO E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

Art. 25 Il rendiconto economico finanziario deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione secondo i termini di cui all'art. 16 lett.

a). Il preventivo e il rendiconto economico finanziario, devono contenere una sintetica descrizione della situazione economico finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali, una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.

Art. 26 Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, deve essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 27 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Art. 28 In caso di scioglimento l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto dall'Assemblea dei Soci, per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzioni dell'Associazione anche ad altra associazione/fondazione avente medesime finalità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda al codice civile ed alle altre disposizioni normative applicabili.